



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti giudici:

Dr.ssa Ada R. Mazzarelli	Presidente
Dr. Gianluca Morabito	Giudice est.
Dr.ssa Alfonsina Manfredini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 813/2010 promossa da:

E. G. G., con il patrocinio dell'avv. Paolo Donati e dell'avv. Massimo Magli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Prato, v. S. Trinità n. 27, come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

FR. FR., in proprio e quale erede di L. G. con il patrocinio dell'avv. F. F. e dell'avv. F. F., elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Prato, via I. n. 10, come da mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore

CONVENUTO

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in data 29.10.2015.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato E. G. conveniva in giudizio Franco Fr. e Leo G., quali eredi nominati nel testamento imputato alla sig.ra Gi. G. così concludendo: *“Voglia il Tribunale: - dichiarare nullo il*



testamento olografo imputato a G. G. datato 7/10/2005 e pubblicato in data 15/9/2009, per incapacità naturale di intendere e di volere della *de cuius* ex artt. 591 n. 3 e 428 c.c. e/o, - dichiarare nullo il testamento in quanto effetto di dolo ex art. 624 c.c. conseguentemente: - accertare la validità del testamento olografo del 10/11/1998 quale ultimo atto mortis causa frutto della libera volontà di autodeterminazione della *de cuius*, dichiarare Francesco indegno a succedere e conseguentemente escludere lo stesso dalla successione ex art. 463 c.c. n. 4. - condannare i convenuti per quanto di loro spettanza alla restituzione dei beni posseduti in virtù del testamento dichiarato nullo. Vittoria di spese ed onorari.”

Esponiva, tra l'altro, l'attore a sostegno: che in data 19/6/2009 era deceduta la *de cuius* G. G., che in data 15/9/2009 era stato pubblicato il testamento olografo datato 7/10/2005, presso il notaio Lops, su richiesta del nipote Francesco, che dalla lettura della scheda testamentaria il sig. Francesco risultava destinatario di due appartamenti di via ... e di tutti i depositi bancari, la G. G., madre del Francesco di appartamento sito in Via ... n. 9 e l'attore di altro appartamento di Via ... n. 9; che la sig.ra G. G. da anni ormai era affetta da Morbo di Alzheimer ad uno stadio tale da renderla incapace di intendere e di volere nel momento di redazione del testamento, tanto che solo cinque mesi dopo la data portata sulla scheda testamentaria, la sorella Lucia G. G. aveva promosso procedimento di interdizione accolto con la nomina effettiva del tutore, sempre nella persona del sig. Francesco (protutore il G.); che proprio per tale avanzato stato di incapacità la Commissione di Accertamento degli Stati di Invalidità della Regione Toscana aveva valutato la G. G., già in data 22/2/2001 “*ultra65enne invalido per difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni propri dell'età di tipo GRAVE 100% (pari al 100% di invalidità)*” (doc.n. 4) con patologia “*decadimento cognitivo*” e in data 4/11/2002 “*Ultra65enne INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*” con patologia “*Decadimento cognitivo su base degenerativa*”; che stante tale avanzato stato di incapacità, tale da rendere impossibile la redazione autonoma della scheda testamentaria, l'attore aveva denunciato l'inevitabile intervento di un terzo finalizzato alla captazione della volontà della *de cuius*, indicato nella persona dello stesso Francesco, tale da giustificarne la domanda di esclusione dal testamento

per indegnità; che il testamento impugnato produceva infatti indubbi vantaggi patrimoniali al Fratello G., poiché andava a sostituire precedente testamento datato 10/11/1998 versato in atti, nel quale la *de cuius* aveva nominato suoi eredi in parti eguali entrambi i nipoti, Fratello Francesco e Emilio G.; che la costruzione sintattica del testamento risultava inverosimilmente corretta e scorrevole, se raffrontata al fatto obiettivo che solo pochi mesi dopo il CTU Dr. F. nell'ambito del procedimento di interdizione aveva certificato il fallimento della prova del MMSE e soprattutto se raffrontata a due "bigliettini" redatti dalla G. a pochi giorni di distanza - prima e dopo - dalla redazione della scheda testamentaria, già prodotti da controparte in allegato al pro-memoria depositato nel giudizio di interdizione ed in detta causa indicati come doc. n. 18 a-b; che in conseguenza della declaratoria di nullità del testamento del 7/10/2005, si eccepiva la conseguente reviviscenza del testamento olografo del 10/11/98.

Fratello Francesco, costituitosi in giudizio, contestava tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto, deducendo, tra l'altro: quanto alla malattia della G., che si trattava di demenza senile che aveva manifestato i primi sintomi nel 1995 e che a partire dall'anno 2000 era stata seguita - soprattutto su iniziativa del parente - presso l'Unità Bavazzano dell'Ospedale di Prato, attraverso il controllo periodico e la somministrazione di farmaci specifici; che la misura attraverso la modalità del MMS (Mini Mental State Evaluation) del grado di decadimento mentale denunciava un andamento lieve fino a moderato, fino alla data del 17/2/2006 (post-redazione del testamento del 7/10/2005); che da quella data in poi il decadimento cognitivo della G. aveva avuto un rapido peggioramento al punto che la sorella in data 12/3/2006 aveva presentato la domanda di interdizione, nell'ambito della quale il CTU Dr. F. con relazione del 24/7/2006 ne aveva certificato la incapacità di intendere e di volere, con una valutazione MMSE di 8/30, indice di decadimento grave; che pertanto la *de cuius* al momento del testamento doveva ritenersi capace; quanto alla captazione di volontà, che nulla il convenuto sapeva né del precedente testamento, né della delega di G. G. al G. E. sul c/c del Credito Italiano, talché la decisione della G. G. di conferire la procura generale congiunta era da ascrivere alla stessa G. G., che la disaffezione della G. G. verso il nipote G. E. era da imputare al comportamento assente di



quest'ultimo e alla acquisizione della notizia della decisione del nipote di far ricoverare presso una struttura sanitaria il padre M... (fratello della G...) anch'egli colpito da Alzheimer, che aveva probabilmente indotto in lei il timore di subire analoga sorte; che l'esistenza di tutta una serie di attività svolte e atti e documenti sottoscritti dalla Gi... nel periodo precedente alla redazione del testamento dimostrava la capacità della stessa Gi... di gestire i propri affari; che il Fr... si era, invece, sempre adoperato per accudire la zia e rispettare la sua volontà, permettendole di vivere nella sua abitazione fino alla fine dei suoi giorni accudita al meglio e ciò spiegava la sua nomina a principale beneficiario; quanto alla procedura di interdizione, che la richiesta da parte della sorella nella immediatezza della redazione del testamento si giustificava sulla base dell'improvviso peggioramento subito a seguito della notizia del ricovero del fratello in una struttura per anziani; quanto alla costruzione sintattica del testamento, che il bigliettino del 29/9/2005 dimostrava il disagio della G... per la sorte del fratello; che era in effetti possibile che la stessa G... fosse stata aiutata nella redazione del testamento per il ricordo di dati specifici; che la stessa incapacità avrebbe dovuto essere, peraltro, accertata dal Notaio quando aveva ricevuto la revoca della procura a G... E... e Fr... e Fronzoni con il contestuale conferimento della nuova procura al Fr... e incarico a conservare il testamento olografo; quanto alla reviviscenza del testamento olografo del 10/11/1998, che non se ne contestava l'esistenza, ma che la questione doveva ritenersi assorbita dalla validità del testamento impugnato; quanto alla valutazione di indegnità del Fr..., che la domanda era infondata in fatto e in diritto, al riguardo dovendosi riportandosi agli atti e documenti già richiamati e sottoscritti dalla G... come dimostrazione della piena capacità di intendere e di volere della *de cuius*.

Concludeva, pertanto, il sig. Fr... in via principale, per il rigetto di tutte le domande attoree; in via riconvenzionale, per la condanna dell'attore al rimborso della quota parte delle spese sostenute dal primo nell'interesse della massa ereditaria, da determinarsi in corso di causa o in subordine per l'accrescimento della quota ereditaria di spettanza di Fr... in relazione agli esborsi sostenuti nell'interesse della massa ereditaria, da determinarsi in corso di causa; in ogni caso, per la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.



L. G. II, a sua volta costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto, facendo proprie le difese del Fr...

Registrato il: 09/03/2016 n. 908/2016 importo 600,00

Il processo, interrotto a causa del decesso della sig.ra G..., veniva riassunto dalla difesa dell'attore con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato il 07.10.2011, cui seguiva la costituzione in giudizio di Franco Fr... anche in veste di erede di L. G. I.

Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2012 si costituivano, infine, B... Fr... - quale chiamato all'eredità di L. G. II -, S... e P... Fr... - quali chiamati alla medesima eredità per rappresentazione ex art. 467 c.c. - i quali, dichiarando tutti di avere rinunciato all'eredità, chiedevano ed ottenevano di essere estromessi dal giudizio.

Erano espletate ben tre CTU ed all'esito, respinte le ulteriori richieste istruttorie, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, previa assegnazione alle stesse dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Tanto premesso, la domanda principale deve essere correttamente qualificata in termini di annullamento - più che di declaratoria di nullità, testualmente limitata alle ipotesi, di cui all'art. 606 c.c. - del testamento olografo di che trattasi, considerato il richiamo di parte attrice agli artt. 591, II co., n. 3 c.c. e 428, I co., c.c., disposizioni ai sensi delle quali, rispettivamente, sono incapaci di testare coloro che sebbene non interdetti, si provino essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere al momento in cui fecero testamento e gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.

Così qualificata, la domanda è fondata e come tale deve essere accolta.

Va premesso che per giurisprudenza costante, l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del *de cuius*,



bensi la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere, come previsto testualmente dall'art. 591, Il co., n. 3 c.c. (si veda, tra le altre, Cass. Civ. n. 24881/13).

Ciò posto e venendo alla fattispecie oggetto del presente giudizio, deve ulteriormente premettersi che delle tre CTU disposte in corso di causa, quella cui occorre fare riferimento ai fini della decisione è senz'altro la consulenza espletata dallo specialista dr. Moreno Masi.

Ed invero, già il precedente Giudice, essendosi avveduto del fatto che le risultanze della CTU espletata dal dr. B. [redacted] - medico generico non specializzato in malattie degenerative dell'apparato neurologico, quale pacificamente è quella da cui era affetta la *de cuius* - potevano non essere del tutto attendibili, aveva disposto la rinnovazione della consulenza, le cui conclusioni, merita rammentarlo, erano comunque nel senso che "...la sig.ra Godi Gina al momento della redazione del testamento olografo del 07.10.2005 del tutto attendibilmente non fosse capace di intendere e di volere".

La seconda consulenza - espletata dal medico nominato sempre dal precedente assegnatario del fascicolo - si è rivelata, a sua volta, del tutto inutilizzabile quanto ai risultati, essendo emerso pacificamente che la specializzazione del dr. F. [redacted] Pi. ("psicologia dinamica") non consentiva di ritenere in alcun modo attendibili le risultanze peritali, alla luce della natura essenzialmente neurologica delle problematiche della sig.ra Gi. G., come riscontrabili dall'esame della documentazione in atti (si veda ordinanza del 04.12.2013).

Si è reso, pertanto, necessario nominare un esperto del ramo quale è il dr. M. [redacted] Ma., i risultati della cui indagine peritale - siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da censure sotto il profilo dei passaggi motivazionali, oltre che abbondantemente confermate dalla documentazione medica in atti - vengono interamente fatte proprie da questo giudice.



E' appena il caso di rilevare come non appaia in alcun modo idonea ad inficiare gli esiti della relazione la circostanza che il CTU, precedentemente al 28.04.2014 (data fissata per l'inizio delle operazioni peritali), abbia inviato - peraltro, ad entrambi i consulenti di parte - le "Riflessioni sulla causa Gi. G. G." posto che in sede di ordinanza dell'08.05.2014 è stato disposto lo stralcio di detto elaborato dalla documentazione, stabilendosi che il consulente non ne tenesse conto ai fini della redazione del proprio elaborato e prevedendosi l'invio *ex novo* della bozza di relazione alle parti nel rispetto dei termini fissati in sede di conferimento dell'incarico.

Tanto premesso il Dr. M. ..., dopo aver concluso nella relazione che la G. ..., al momento della stipula del testamento del 7/10/2005, "*verosimilmente non era pienamente capace di intendere e di volere*", in sede di chiarimenti disposti dal Giudice all'udienza del 16.12.2014 e tesi a verificare se al momento della redazione la G. ... dovesse considerarsi totalmente o solo parzialmente incapace di intendere e di volere (con specificazione, in tale ultima ipotesi, della percentuale di incapacità), ha risposto in data 09.04.2015 precisando che la *de cuius* era senza alcun dubbio totalmente incapace di intendere e di volere, spiegando in modo assolutamente convincente anche la ragione della formula apparentemente più dubitativa usata in precedenza era stata motivata dal tenore del quesito formulato dal precedente giudice, laddove appunto si richiedeva al CTU se la G. ... "*.. al momento della stesura del testamento olografo per cui è causa, fosse pienamente capace di intendere o volere*".

Il CTU, nel sottolineare motivatamente le carenze del test MMSE ai fini che qui interessano, siccome di per sé inidoneo a consentire una diagnosi attendibile di demenza secondo quanto sottolineato concordemente dalla letteratura medica, ha correttamente attribuito rilevanza al cd. "*test dell'orologio*", evidenziando che "*Ai fini valutativi si deve prendere invece in forte considerazione il test dell'orologio, cui la sig.ra G. ... viene sottoposta precocemente, all'inizio del suo deterioramento. Il test... dimostra con grande specificità nella demenza, una incapacità di costruzione di una figura complessa per perdita di una rappresentazione mentale della posizione dei numeri, nell'ambito di una aprassia visuospatiale. La risposta zero in un test di questo tipo la dice lunga sulla assoluta certezza e gravità del deficit cognitivo della persona valutata.*"



Il dr. Mazzi ha, inoltre, valorizzato le risultanze degli esami relativi alle IADL e alle ADL, rilevando come già in sede di visita medica effettuata dal Dr. Mazzi nel mese di maggio 2003, pur avendo la paziente sostanzialmente conservato le ADL, cioè della capacità di compiere le attività più propriamente fisiche, quali alzarsi dal letto, camminare, lavarsi, cura della persona, mangiare, vestirsi, risultavano viceversa gravemente compromesse le IADL, ovvero quelle attività che implicano una sia pur minima elaborazione mentale, quali a mero titolo esemplificativo fare la spesa, cucinare, uso del telefono, gestione del denaro, lavare indumenti e gestire la propria terapia.

Il consulente ha, altresì, evidenziato come la pure riscontrata incapacità (già a far data dal 2000) di riconoscere le persone dovesse considerarsi sintomo di "demenza grave".

E' stato, infine, attribuito rilievo alla incapacità della sig.ra G. di acquisire nuove informazioni tramite la memoria a breve termine e di immagazzinarle e trasformarle in "tracce mnesiche costanti ed a lungo termine" (elemento riscontrato nella relazione della dr.ssa Magherini risalente all'anno 2000).

Le risultanze peritali appaiono pienamente condivisibili, specie alla luce dei richiami ivi contenuti a documentazione di provenienza esterna e pubblica, che conferma *in toto* quanto evidenziato dal CTU.

Si intende, in particolar modo, fare riferimento alla documentazione proveniente dalla USL n. 4 di Prato, da cui emerge che la Commissione di Accertamento delle Invalidità civili, già dal 2001 (v. doc. 4 allegato al fascicolo di parte attrice) aveva riconosciuto la *de cuius* come "invalida grave" al 100% per "difficoltà persistenti a svolgere funzioni proprie dell'età (D.Lgs. 509/88 e D.Lgs124/98)" con patologia riconosciuta di "decadimento cognitivo" e in data 4/11/2002 le aveva, altresì, riconosciuto assegno di accompagnamento, qualificando la G. invalida con necessità di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex L. 509/88 con patologia riconosciuta di "Decadimento cognitivo su base degenerativa."

Dalla lettura della documentazione in atti emerge come la Commissione di invalidità abbia, in sostanza, riscontrato nella sig.ra G. un deficit psichico di gravità tale da renderla totalmente incapace di svolgere attività, anche semplici,



normalmente ricorrenti nella vita quotidiana, manifestazione della totale incapacità della *de cuius* di autodeterminarsi e di effettuare scelte consapevoli per il soddisfacimento dei propri interessi.

Le conclusioni di cui sopra risultano ulteriormente avvalorate dagli esiti dell'esame obiettivo eseguito a suo tempo sulla persona della sig.ra G., nel verbale della Commissione leggendosi: *"riferisce di vivere da sola in via Lambruschini, non ricorda numero civico, non sa specificare chi le cucina o fa la spesa"* essendo, viceversa, pacifico (siccome ammesso dalla stessa controparte in sede di comparsa conclusionale depositata nel giudizio di interdizione) che la stessa fin dal 2000, ovvero già da due anni, viveva con una badante che provvedeva alle sue necessità.

Gli elementi emersi in punto di incapacità risultano, altresì, confermati dalla relazione medica della Dr. ssa Magherini del 6/10/2000, dalla quale emerge che già in quella data (5 anni prima della redazione del testamento impugnato) la G. presentava, tra l'altro, *"agnosia per volti conosciuti; disorientamento nel tempo; approssimativa memoria di eventi importanti della propria vita; deficit di informazione di fatti storici e di attualità; grave deficit ad acquisire informazioni nuove a lungo termine; Aprassia costruttiva e deficit delle capacità visuo prassiche"*.

Le sopra descritte risultanze documentali appaiono, infine, ulteriormente avvalorate – ove ce ne fosse bisogno – dalla circostanza pacifica che a distanza di soli cinque mesi dalla data (07.10.2005) della redazione del testamento olografo per cui è causa, la sorella della *de cuius* L. G. ebbe a presentare (v. all. 3 al fascicolo di parte attrice) domanda di interdizione in cui si dava atto, tra l'altro, che *"G. G. è affetta da grave decadimento cognitivo su base degenerativa, come appare dall'accertamento di prima istanza dello stato di invalidità civile e dalla valutazione del Centro per lo studio per i disturbi cognitivi dell'azienda USL n. 4 di Prato e che, a causa della malattia descritta si trova in condizioni di infermità mentale tali da non poter attendere con discernimento e consapevolezza all'amministrazione del suo patrimonio con la conseguente necessità di essere dichiarata interdetta a norma dell'art. 414 c.p.c."*; domanda accolta dal Tribunale di Prato con sentenza n. 257/07 in cui si legge, tra l'altro, che *"Dalla documentazione medica in atti e dalla perizia psichiatrica emerge evidente che G. G. è affetta da demenza senile con grave decadimento cognitivo e difficoltà gravi del movimento autonomo"*.



Ne emerge, in definitiva, un quadro obiettivo oggettivamente univoco - in punto di risultanze documentali ed istruttorie - e tale da indurre ragionevolmente a ritenere che la sig.ra G., al momento della redazione del testamento di che trattasi, fosse obiettivamente incapace di intendere e di volere e quindi di testare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 591, II co., n. 3 c.c..

Ne segue che in accoglimento della domanda, dovrà essere pronunciato l'annullamento del testamento di che trattasi.

Per l'effetto dovrà, del pari, darsi atto - in accoglimento della relativa domanda - dell'esistenza ed attuale piena efficacia del testamento olografo del 10.11.1998.

In tal senso, è appena il caso di osservare che la conformità all'originale della copia prodotta dall'attore e, quindi, l'esistenza della scheda non sono state mai contestate da parte convenuta nel corso del giudizio e che il testamento di che trattasi appare, comunque, essere stato redatto nel rispetto dei requisiti formali imposti dall'art. 602 c.c..

La contestazione, da parte del convenuto, circa la "reviviscenza" e l'efficacia delle relative disposizioni deve ritenersi inammissibile siccome tardiva, essendo avvenuta per la prima volta in sede di memorie di replica, laddove nella comparsa di risposta la difesa del convenuto si era limitata a ritenere la questione assorbita dalla asserita validità ed efficacia del testamento oggi annullato.

La contestazione risulta in ogni caso infondata posto che pur contenendo il testamento 07.10.2005 - oggi annullato - la revoca delle precedenti disposizioni, ai sensi dell'art. 683 c.c. la revocazione, fatta in un testamento posteriore dichiarato inefficace, delle disposizioni contenute nel testamento precedente conserva la propria efficacia nella sola ipotesi in cui l'inefficacia in questione costituisca una conseguenza della premorienza, incapacità, indegnità o rinuncia all'eredità o al legato dell'erede istituito, ciò che ad ogni evidenza non si verifica nel caso che ci occupa, dal che segue, per l'appunto, la piena efficacia delle disposizioni nella scheda testamentaria del 1998.

Né può attribuirsi rilevanza, in tale ottica, al ritiro del primo testamento avvenuto in data 20.10.2005 da parte della *de cuius*, sia perché anche in questo caso la relativa contestazione viene formalizzata per la prima volta in sede di scritti conclusivi e risulta, quindi, tardiva, sia perché trattasi comunque di condotta cui



non può attribuirsi valenza di valida ed efficace revoca implicita delle precedenti disposizioni, stante l'accertata incapacità di intendere e di volere della sig.ra G al momento del ritiro della scheda, siccome avvenuto a distanza di pochi giorni dalla redazione del secondo testamento; inefficacia, quest'ultima, che ben può essere accertata dal Giudice in questa sede, l'esame della relativa questione costituendo il logico – pur se implicito - presupposto della domanda attorea tesa alla declaratoria di efficacia del testamento olografo del 10.11.1998.

L'accoglimento della domanda di annullamento ex art. 591, II co., n. 3 c.c. comporta l'assorbimento della ulteriore domanda di annullamento del testamento per dolo ex art. 624 c.c..

La domanda attorea tesa all'accertamento dell'indegnità di Fr. e Fr. alla esclusione dello stesso dalla successione ex art. 463, n. 4, c.c. deve essere respinta, la stessa essendo risultata gravemente carente e lacunosa già in punto di allegazione dei relativi elementi costitutivi.

Costituisce, invero, orientamento costante della giurisprudenza quello secondo cui la dichiarazione di indegnità a succedere ex art. 463, n. 4, c.c. per captazione della volontà testamentaria richiede la dimostrazione dell'uso, da parte del convenuto, di mezzi fraudolenti tali da trarre in inganno il testatore, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (v. Cass. civ. n. 26258/08).

Nella specie, dalla espletata istruttoria non è emersa alcuna prova che il sig. Fr. abbia indotto con dolo o violenza la *de cuius* a fare, revocare o omettere il testamento, adottando le modalità sopra indicate, né le prove orali richieste da parte attrice sono risultate specificamente dirette a fornire detta prova.

Ne segue il rigetto della relativa domanda.

La domanda attorea, di condanna dei convenuti alla restituzione di beni posseduti in virtù del testamento "*dichiarato nullo*" deve essere, infine, respinta essendo risultata anch'essa generica, gravemente carente e lacunosa in punto di allegazione dei relativi elementi costitutivi.

La domanda è rimasta, in ogni caso, totalmente sfornita di prova, posto che anche in questo caso le prove orali richieste da parte attrice non erano in alcun modo dirette a dimostrare il possesso di detti beni in capo ai convenuti.



Identiche carenze scosta, inoltre, la domanda riconvenzionale di Francesco Frascianni, di condanna dell'attore al rimborso in proprio favore della quota parte delle spese sostenute dal primo nell'interesse della massa ereditaria, ovvero in subordine di accrescimento della propria quota ereditaria, siccome anch'essa generica, carente e lacunosa in punto di allegazione e comunque rimasta totalmente sfornita di prova, dal momento che ancora un volta le prove orali articolate non miravano a dimostrare i fatti costitutivi della domanda stessa.

La soccombenza del Francesco Frascianni implica, infine, la reiezione della domanda ex art. 96 c.p.c. dallo stesso proposta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Le spese delle prime due CTU, liquidate con separati provvedimenti e delle quali è stata disposta la rinnovazione alla luce dell'accertata mancanza di specializzazione del consulente, devono essere poste definitivamente a carico di Elio Galli e Francesco Frascianni, in parti uguali tra loro, non essendo oggettivamente ascrivibile alla parte convenuta la scelta dello specialista cui affidare l'espletamento della consulenza.

Le spese della CTU espletata dal dr. Michele M..., anch'esse liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di Francesco Frascianni, al pari delle spese documentate di CTP.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della domanda ex art. 591, II co., n. 3 c.c., accerta e dichiara che Gilda Galli, all'atto della redazione del testamento olografo in data 07.10.2005, pubblicato il 15.09.2009 come da verbale del Notaio Anna Laura Lopez - rep. n. 346492 - racc. n. 26694, era incapace di intendere e di volere e per l'effetto annulla il testamento stesso;
- dichiara la piena efficacia del testamento olografo redatto da Gilda Galli in data 10.11.1998;
- respinge tutte le altre domande;
- condanna Francesco Frascianni a rimborsare a Elio Galli le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €10.702,00, di cui €10.342,00 a



Reperit. n. 198/2016 del 02/02/2016
Registrato il: 09/03/2016 n. 908/2016 importo 600,00
titolo di compensi professionali ed €360,00 per esborsi, oltre al rimborso delle
spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge;

- pone le spese delle CTU espletate dal dr. Francesco Pugliese e dal dr. Paolo Francesco Pini, liquidate con separati provvedimenti, definitivamente a carico di Enrico Galli e di Franco Mazzarelli, in parti uguali tra loro;
- pone le spese della CTU espletata dal dr. Marco Morabito, anch'essa liquidata con separato provvedimento, definitivamente a carico di Franco Mazzarelli, al pari delle spese documentate di CTP.

Prato, 26.01.2016

Il Giudice est.

Il Presidente

Dr. G. Morabito

Dr.ssa A. R. Mazzarelli

Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.



